



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSORZIO DI BONIFICA CALABRIA
Sede Legale Via Veraldì, 12 – 88100 Catanzaro**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 2 DEL 31/12/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE STATUTO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA
-----------------	--

L'anno duemilaventitré il giorno trentuno del mese di Dicembre presso la sede del Commissario del Consorzio Bonifica Calabria,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

1. La Legge Regionale n° 39 del 10/08/2023 “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica e di Tutela e Bonifica del Territorio Rurale” e s.m.i.;
2. Il D.P.G.R. n°116 del 29/12/2023 di nomina del Dr. Giacomo Giovinazzo quale Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria ai sensi dell'art. 34 della L.R. 39/2023 e s.m.i.;
3. La Delibera del Commissario Straordinario n° 1 del 30.12.2023 “Insediamento Commissario Straordinario”;
4. La Delibera della Giunta Regionale della Calabria n° 800 del 29.12.2023 con la quale, ai sensi dell'art. 34 c. 4 lettera a), è stato adottato lo schema dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- Si rende necessario ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 34 c. 4 lettera a) e, pertanto, approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria;

RITENUTO NULLA OSTARE

DELIBERA

La narrativa che precede e che si intende tutta richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE** lo Statuto del Consorzio di Bonifica Calabria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto sullo schema approvato dalla Giunta Regionale della Calabria giusta Delibera n° 800 del 29.12.2023;
2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale con l'allegato Statuto;
3. **Di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dipartimento Regionale competente per la vigilanza ed il Controllo sugli atti del Consorzio;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'Albo pretorio online del consorzio www.consorziodibonificacalabria.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giacomo Giovinazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 2 del 31/12/2023 è stata Pubblicata all'albo del Consorzio di Bonifica della Calabria

N° 002

Catanzaro li 31/12/2023

L'addetto alla Pubblicazione



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA
S T A T U T O

CAPO I

Natura giuridica - Sede – Comprensorio - Funzioni

Art. 1 - Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di Bonifica della Calabria (di seguito Consorzio), istituito dall'art. 5 della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 è retto dalla normativa statale e regionale in materia, nonché dal presente Statuto, approvato, ai sensi dell'art. 34, comma 4, lett. a) della medesima legge regionale, dal Commissario Straordinario del Consorzio con atto n. 2 del 31/12/2023 in conformità allo schema adottato dalla giunta regionale con deliberazione n 800 del 29/12/2023
2. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 862 del Codice Civile, è un Ente pubblico economico a struttura associativa e ha sede in Catanzaro.
3. Al Consorzio partecipano obbligatoriamente i titolari di proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, per effetto dell'iscrizione delle proprietà stesse nel perimetro di contribuenza del Consorzio.
4. L'attività del Consorzio è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nonché al rispetto del principio di equilibrio del bilancio.
5. Il logo del Consorzio di Bonifica della Calabria è il seguente:



Art. 2 - Comprensorio consortile

1. L'ambito territoriale di riferimento del Consorzio coincide con l'intero territorio della Regione Calabria.
2. Il Consorzio è organizzato in comprensori di bonifica, come individuati nell'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto, che costituiscono presidi amministrativi e operativi della sede centrale del Consorzio stesso.

Art. 3 – Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39.

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 4 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 39/2023:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) l'Ufficio di presidenza;
 - c) il Revisore dei conti.

Art. 5 –Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri secondo quanto stabilito all'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39.
2. Il Consiglio dei delegati esercita le funzioni attribuite a tale organo dall'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. Provvede, inoltre, a:
 - a) individuare i seggi elettorali nei comprensori del Consorzio;
 - b) proclamare e convalidare l'elezione dei Consiglieri;
 - c) fissare le indennità di carica spettanti ai componenti dell'Ufficio di presidenza

- (Presidente, Vicepresidente, Componente), ai sensi dell'art. 20 della L.R. ... 30.12.2023, nonché il compenso spettante al Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge regionale;
- d) deliberare la decadenza dei componenti gli organi consortili qualora ne ricorrono le condizioni previste;
 - e) adottare il piano di classifica ed il piano di riparto delle spese generali di funzionamento;
 - f) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
 - g) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di istruire e riferire in sede consultiva, su materie di sua competenza;
 - h) deliberare la partecipazione nei limiti di legge ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
 - i) deliberare sulle regole e i criteri per il rilascio di concessioni, licenze e permessi a terzi non consorziati;
 - j) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dall'Ufficio di Presidenza;
 - k) provvedere alla sostituzione dell'Ufficio di Presidenza attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia, qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 21, comma 3, della L.R. n. 39/2023;

Art. 6 - Convocazione del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei delegati, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 10 agosto 2023 n. 39, è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente. Si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Componenti o su istanza del Revisore dei Conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla stessa richiesta;
2. Per la seduta primo insediamento, il Consiglio dei delegati è convocato dal Presidente uscente del Consorzio, o da chi ne fa le veci, entro trenta giorni dall'esito delle elezioni. Scaduto il termine senza che abbia luogo la convocazione del Consiglio dei delegati, il Direttore generale, o chi ne fa le veci, informa immediatamente il Dipartimento regionale competente in materia;
3. La convocazione è trasmessa ai componenti a mezzo lettera raccomandata o, in

alternativa, via PEC almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato dal Presidente;

4. In caso di urgenza, la convocazione è disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante PEC o altro mezzo che consenta di verificarne la ricezione;
5. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione;
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Amministrativa del Consorzio a disposizione dei consiglieri, fatto salvo il bilancio che deve essere depositato cinque giorni lavorativi prima della riunione;
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere ulteriori argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai Consiglieri ventiquattro ore prima della riunione. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, la trattazione degli argomenti aggiunti dovrà essere differita alla seduta successiva.

Art. 7 – Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (metà più uno dei Consiglieri in carica), compreso il Presidente o il Vicepresidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal Consigliere più anziano di età.
3. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i membri non eletti, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri eletti, e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Sezione II

Ufficio di Presidenza

Art. 8 – Composizione e funzioni

1. L'Ufficio di Presidenza è eletto dal Consiglio dei delegati in due distinte votazioni a scrutinio segreto ed è composto da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente e un componente

Consiglio dei delegati.

2. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 21 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. Provvede inoltre a:
- a) deliberare in ordine alle eventuali transazioni di comprovato vantaggio economico per il Consorzio;
 - b) formare l'elenco degli aventi diritto al voto da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati;
 - c) adottare lo schema di Statuto e delle relative modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati;
 - d) adottare le proposte dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati;
 - e) adottare la proposta del Piano di Organizzazione Variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati;
 - f) approvare il Piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39;
 - g) adottare lo schema di regolamento delle elezioni del Consiglio dei delegati e dell'Ufficio di Presidenza da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei delegati;
 - h) adottare i bilanci e le eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei delegati;
 - i) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo;
 - j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
 - k) deliberare sulla presentazione di domande di concessione e di finanziamento di lavori pubblici;
 - l) deliberare la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in generale, la stipula di intese e convenzioni con enti locali ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di azioni di comune interesse per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale ed al consolidamento territoriale;

- m) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- n) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- o) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- p) approvare i risultati elettorali e l'assegnazione dei seggi e trasmettere la deliberazione al Consiglio dei delegati per la proclamazione degli eletti e la convalida delle elezioni;
- q) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva;
- r) dichiarare la decadenza dall'incarico di Direttore generale nei casi previsti ai commi 5 e 6 dell'art 27 della L.R. 10/08/2023 n. 39;
- s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati.

Art. 9 – Convocazione e validità delle adunanze

1. L'Ufficio di presidenza è convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Deve altresì essere convocato quando almeno 2 componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza hanno luogo nella sede consortile o in un'altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo PEC almeno quattro giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo e-mail (PEO o PEC) con preavviso di due giorni.
4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione a mezzo e-mail (PEO o PEC) ai componenti l'Ufficio di presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi;
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi;
7. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza sono indette in unica convocazione e sono valide con la

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) indice le elezioni del Consiglio dei delegati;
 - c) relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) assegna gli obiettivi individuali del Direttore generale;
 - e) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sulla qualità della prestazione di cui all'art. 28, comma 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39;
 - f) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili predisposti dai competenti uffici;
 - g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica dell'Ufficio di presidenza;
 - h) firma gli atti e la corrispondenza con facoltà di delega, per quest'ultima, al Direttore generale;
 - i) sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
 - j) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
 - k) stipula, sulla base delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, le intese e gli accordi di programma;
 - l) in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente dell'Ufficio di presidenza, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.

Art. 11 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.
2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 12 – Accettazione delle cariche

1. I componenti il Consiglio dei Delegati assumono la carica all'atto della proclamazione degli eletti. Alla proclamazione degli eletti e alla convalida delle elezioni dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati neo-eletto nella prima seduta.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti l'Ufficio di presidenza entrano in carica all'atto dell'accettazione, da dichiararsi seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della elezione.
3. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 13 – Cessazione cariche elettive

1. La cessazione della carica di consigliere può avvenire, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 18 della l.r. n. 39/2023, per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei Delegati, nonché per le seguenti cause:
 - dimissioni;
 - decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 17;
 - annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
 - per impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
 - per inottemperanza all'obbligo di astensione previsto dal successivo art. 17.
2. La cessazione dalla carica di Presidente o di membro dell'Ufficio di presidenza può avvenire, oltre che per le cause di cui al precedente punto, anche a seguito di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere firmata almeno dalla maggioranza dei consiglieri eletti e per la discussione deve essere convocata apposita riunione del Consiglio dei Delegati, entro trenta giorni dal deposito della mozione alla segreteria del Consorzio. Il Consiglio provvederà, per i membri eletti, alla sostituzione nella stessa seduta o in seduta successiva.
3. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata o a mezzo PEC

Attribuita al Consorzio e devono essere assunte immediatamente al protocollo. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14 – Vacanza cariche

1. In caso di cessazione della carica di consigliere, lo stesso è surrogato con deliberazione del Consiglio dei Delegati, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio solo se, nella stessa lista della medesima sezione, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. I nuovi nominati rimangono in carica per l'intera durata del mandato dei consiglieri sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti l'Ufficio di presidenza cessino dalla carica per qualsiasi motivo, nei trenta giorni successivi il Consiglio dei Delegati dovrà provvedere alla loro sostituzione.
4. Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo i membri di diritto del Consiglio, il Presidente deve darne comunicazione agli enti competenti per la sostituzione.
5. Nel caso in cui il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso secondo le disposizioni e le procedure previste nella L.R. n. 39/2023, nonché nel presente Statuto.

Art. 15 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e dell'Ufficio di presidenza.
2. Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute i dipendenti del Consorzio e soggetti esterni affinché forniscano, ove ritenuto indispensabile, chiarimenti sulle tematiche da discutere.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante degli organi del Consorzio sono svolte dal Direttore generale che potrà farsi coadiuvare da un dirigente o funzionario dallo stesso individuato. In caso di assenza o impedimento del direttore generale funge da segretario il Dirigente o funzionario che coadiuva lo stesso direttore Generale.

Art. 16 – Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi, salvo che per motivate e particolari ragioni il presidente disponga il voto segreto.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 e dall'art. 25, comma 3 della L.R. n. 39/2023.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
4. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso viene indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
5. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 17, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 17 – Conflitto di interessi e astensioni

1. Nel caso il presidente, il consigliere o il componente dell'Ufficio di presidenza, nonché il direttore generale, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o parenti o affini entro il terzo grado, interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono assentarsi temporaneamente dalla riunione. Ove sia tenuto ad assentarsi il direttore generale, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 3.
2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 18 – Verbali delle adunanze

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno le dichiarazioni di coloro

che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta menzione, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale o da chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
3. I partecipanti alle adunanze, componenti degli organi, dovranno sottoscrivere su apposito modello predisposto dalla segreteria la loro presenza alla seduta. Il modello sarà allegato agli atti della seduta.

Art. 19 – Deliberazioni, pubblicazione e trasparenza

1. Le deliberazioni degli Organi consorziali sono pubblicate nell'Albo del Consorzio, sul sito istituzionale, entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'atto.
2. I provvedimenti diventano esecutivi il giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo del Consorzio salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi di urgenza.

Art. 20 – Reclamo contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso reclamo all'organo che le ha emesse, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.
2. L'atto di reclamo è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata o a mezzo PEC entro 30 giorni.
3. Il reclamo non sospende l'esecutività della deliberazione.

Sezione IV

Revisore dei conti

Art. 21 – Nomina

1. Non può essere nominato Revisore dei conti e se nominato decade dall'Ufficio, oltre ai casi

previsti dalla Legge, colui che:

- a) ha liti pendenti con il Consorzio;
 - b) ha in appalto lavori e forniture consortili;
 - c) ha un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio e si trovi legalmente in mora;
2. Non possono essere nominati Revisori dei conti i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio collocati in quiescenza presso lo stesso, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

CAPO IV

Organizzazione e funzionamento uffici

Sezione I

Struttura organizzativa

Art. 22 - Ordinamento uffici e regolamenti interni

1. La struttura organizzativa del Consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile" (P.O.V.), nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
2. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consortili nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente Statuto, da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio dei delegati.

Sezione II

Direttore generale

Art. 23 – Nomina

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. L'avviso pubblico per la selezione dei tre candidati dovrà essere disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - a) i requisiti richiesti;

c) il trattamento economico.

3. Pervenute le richieste di partecipazione alla selezione, il Presidente, anche avvalendosi di un'apposita commissione nominata dall'Ufficio di presidenza, procederà ad esaminare la documentazione trasmessa ed individuare, tra i partecipanti, la rosa dei tre candidati per la nomina a Direttore generale.
4. Possono presentare candidatura anche i dirigenti del Consorzio che, se nominati, sono posti in aspettativa per tutta la durata del mandato.

Art. 24 – Funzioni

1. Il Direttore Generale dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.
2. Assegna ai Dirigenti gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione.
3. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
4. Interviene alle riunioni degli Organi di amministrazione e controfirma tutti i verbali e gli atti per la regolarità amministrativa e la legittimità del provvedimento.
5. Firma singolarmente anche la corrispondenza e tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Presidente ai sensi delle disposizioni del presente Statuto e di regolamento.
6. Spetta in particolare al Direttore:
 - a. adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili – gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
 - c. controfirmare i mandati di pagamento e le reversali;
 - d. collaborare con il Revisore in ordine alla verifica della regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali;
 - e. relazionare al Consiglio dei delegati in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti;

I. predisporre il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio,

- g. predisporre, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente.
 - h. adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente.
7. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, il Direttore generale risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.
8. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di Presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
9. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma che precede emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.

CAPO V

Bilancio e contabilità

Art. 25 – Esercizio finanziario e bilanci

1. La gestione contabile del Consorzio è di tipo economico patrimoniale e deve essere improntata secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia gestionale e della analiticità dei bilanci. Al bilancio preventivo è allegato il piano annuale di riparto delle spese di cui al successivo art. 27.
2. In fase di predisposizione del bilancio preventivo economico – budget gli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti irrigui consortili dovranno tenere conto della superficie effettivamente irrigata di ogni singolo comprensorio.

Art. 26 – Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici

dei lavori, servizi e forniture e, comunque, secondo la normativa di riferimento per l'individuazione del tesoriere.

CAPO VI

Catasto e riparto della contribuenza

Art. 27 – Piano di Classifica e contributi consortili

1. Ai sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, della L.R. n. 39/2023 e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato - Regioni del 18 settembre 2008, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, nonché le spese di funzionamento del Consorzio, sono a carico dei consorziati proprietari di immobili, agricoli ed extra agricoli, ricadenti nell'ambito del perimetro di contribuenza consortile, che traggono beneficio dalle opere e dall'attività del Consorzio. Il beneficio consiste nella conservazione o nell'incremento di valore degli immobili.
2. Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei consorziati secondo i criteri fissati con il Piano di Classifica di cui al successivo comma 3.
3. Fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano di classifica del Consorzio di Bonifica della Calabria restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/2023.
4. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.
5. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n.152/2006, sono altresì obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

Art. 28 – Catasto consortile

1. Nel catasto consortile di cui all'art. 11 della legge regionale n. 39/2023 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi.
2. Nel catasto è individuato per ciascun immobile il titolare del diritto di proprietà nonché l'affittuario, il conduttore o altro titolare del diritto reale di godimento, qualora quest'ulti siano tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili, sempre che il proprietario abbia comunicato al Consorzio, tempestivamente rispetto all'elaborazione dei ruoli di contribuenza, i nominativi e gli estremi del titolo che dà luogo all'obbligo del pagamento del contributo.

CAPO VII

Norme elettorali

Art. 29 – Elezioni del Consiglio dei delegati

1. L'elezione dei ventisette membri eletti del Consiglio dei delegati è disciplinata dall'art. 15 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39.
2. Le liste dei candidati, corredate dall'elenco dei sottoscrittori, devono essere presentate ad un funzionario dell'ente all'uopo delegato dal Presidente, utilizzando i modelli predisposti dal Consorzio, in duplice copia oltre che su supporto digitale; l'ufficio addetto alla ricezione rilascerà ricevuta, restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. Successivamente, l'ufficio provvederà alla verifica dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo dei candidati. La verifica dei requisiti è svolta dal competente ufficio nelle successive 48 ore dalla presentazione.
3. Qualora scaduto il termine di presentazione risultino consegnate una o più liste contenenti un numero di candidati aventi diritto al voto inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, le liste non possono essere accettate, per cui si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della l.r. 39/2023.
4. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e/o presentatori, ha efficacia la firma posta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma sulla lista successivamente presentata.
5. Le determinazioni assunte con provvedimento formale a firma del Presidente, debitamente

rimuovate in ordine all'accettazione o meno delle liste, nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate anteriormente alla data di svolgimento dell'elezioni, al primo dei firmatari presentatori della lista.

6. Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle Schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati risultano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nella lista, sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza sino al numero del massimo dei seggi.

Art. 30 – Elenco degli aventi diritto al voto

1. Nell'elenco degli aventi diritto al voto sono iscritti i consorziati presenti nell'ultimo ruolo di bonifica emesso dall'ente.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto è distinto per sezioni di contribuenza.
3. L'elenco dovrà indicare per ciascun avente diritto al voto:
 - a) le generalità del consorziato e, nel caso di persone giuridiche pubbliche o private, la ragione sociale, in ordine alfabetico;
 - b) il comune di residenza o il domicilio fiscale delle persone fisiche e il comune in cui hanno sede legale le persone giuridiche;
 - c) l'ammontare dei contributi iscritti nell'ultimo ruolo emesso prima dell'indizione delle elezioni;
 - d) il collegio e la sezione elettorale di appartenenza;
 - e) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
4. Il Consiglio dei delegati approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto nei quindici giorni successivi al provvedimento che dispone la formazione dell'elenco medesimo.
5. La deliberazione del Consiglio dei delegati con la quale è stato approvato l'elenco provvisorio, unitamente all'elenco stesso, deve essere pubblicata nell'albo consortile per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data della stessa deliberazione e sul sito informatico del Consorzio.
6. Il Consorzio, oltre alla pubblicazione nell'albo del Consorzio, provvederà a dare adeguata pubblicità dell'elenco mediante affissione di pubblici manifesti, per 15 giorni consecutivi, nei Comuni del comprensorio interessati dalla consultazione elettorale.

7. Entro i successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, possono essere presentati al Consorzio eventuali ricorsi sia riguardo alla iscrizione che riguardo alla esattezza nell'assegnazione della sezione contributiva.
8. Nei successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo giorno previsto per la presentazione dei ricorsi, il Consiglio dei delegati decide su questi ultimi e provvede all'approvazione definitiva dell'elenco, per lo svolgimento delle elezioni.
9. Il Consiglio dei delegati, contestualmente all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, stabilisce la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Amministrazione elettivi, tenuto conto dei termini previsti al successivo art. 31, comma 1.
10. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso. La perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco definitivo, sopravvenuta dopo la sua approvazione, fa perdere conseguentemente il diritto all'elettorato attivo e passivo con responsabilità imputabile al consorziato che non ne abbia dato formale conoscenza al Consorzio.

Art. 31 - Pubblicità elezioni

1. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse. A tal fine, il Consorzio predispone un manifesto da pubblicare nel proprio albo, sul sito informatico istituzionale dell'Ente, nonché nell'albo dei Comuni ricadenti nei comprensori del Consorzio.
2. Oltre a quanto previsto al comma che precede, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, nonché tramite i social media specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

Art. 32 – Seggi elettorali

1. Per l'esercizio del diritto al voto sono costituiti, nei Comuni del comprensorio, un numero

ui seggi elettorali tali da permettere la maggiore partecipazione al voto, individuati con delibera del Consiglio dei delegati.

2. I seggi elettorali sono composti da un Presidente e da un Segretario, entrambi nominati dall'articolazione amministrativa della regione Calabria competente in materia, tra i propri dirigenti e funzionari, e da due Scrutatori nominati dall'Ufficio di Presidenza. Le indennità da corrispondere ai componenti di seggio sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
3. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.

Art. 33 – Svolgimento delle elezioni

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscono la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
2. Ogni sezione elegge un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza della singola sezione e la contribuenza consortile totale, così come previsto dall'articolo 15 della l.r. n. 39/2023.
3. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista gli elettori di tali sezioni potranno votare per ogni aente diritto al voto appartenente alla sezione di appartenenza. In tal caso, la validità del voto espresso è subordinata alla successiva verifica, da parte del Consorzio, circa la regolarità contributiva e il possesso dei requisiti per l'elettorato passivo da parte del consorziato prescelto.
4. A tal fine, sulle schede verranno tracciate, in ogni caso, tante righe quanti sono i consiglieri da eleggere nella sezione, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei consorziati prescelti.
5. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere preferenza per uno o più candidati della lista.
6. L'elettore può, altresì, votare solo singoli candidati della stessa lista, senza votare la lista, apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi; in tal caso il voto si attribuisce anche alla lista.

7. Nel caso in cui non siano presentate liste in una o più sezioni per com~~me~~ previsto al comma 3, risultano eletti per ogni sezione coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
8. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.
9. Le norme contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo dovranno essere riportate in calce alle schede.
10. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante, anche non consorziato se appartenente ad una organizzazione agricola proponente la lista, per ogni lista di candidati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'insediamento al Presidente del seggio.
11. Nella sala delle votazioni, oltre ai membri del seggio ed ai rappresentanti di lista, è ammesso l'ingresso soltanto di chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
12. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
13. Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene.
14. Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
15. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.
16. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco della sezione degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio, effettuate le opportune valutazioni, autorizza, seduta stante, le necessarie correzioni per l'eventuale ammissione al voto del consorziato.
17. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, accerta che il votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco degli aventi diritto al voto.
18. L'elettore, presentandosi al seggio, deve esibire documento di identità.
19. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere durante le operazioni di scrutinio e le decisioni stesse saranno riportate nel

Art. 34 – Scrutinio e verbali elettorali

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno un'ora dopo la chiusura dei Seggi, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
2. Le schede scrutinate saranno riposte in contenitori sigillati e firmati dai componenti del seggio.
3. Allo scrutinio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.
4. Il verbale delle operazioni di scrutinio, firmato da tutti i componenti del seggio, è consegnato, a cura del Presidente del seggio, alla chiusura del seggio e comunque non oltre le ore 11 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Direttore generale del Consorzio, unitamente ai plichi sigillati contenenti le schede.
5. Il Direttore del Consorzio provvede a sommare i voti riportati in ciascun verbale di seggio attribuendoli alle rispettive liste e candidati e compila un verbale finale con i voti assegnati a ciascuna lista e a ciascun candidato con l'indicazione anche delle schede bianche e nulle.
6. Il verbale finale è consegnato, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, a cura del Direttore del Consorzio, all'Ufficio di presidenza uscente per l'approvazione dei risultati elettorali e l'assegnazione dei seggi.
7. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata alla competente articolazione amministrativa della Regione Calabria.
8. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite della competente articolazione amministrativa regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

Art. 35 – Validità delle elezioni

1. L'elezione dei componenti il Consiglio dei delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in ciascun collegio elettorale, in almeno una delle tre sezioni, non

meno del 50% degli iscritti della sezione o del 20% dell'ammontare della corrispondenza della stessa sezione.

2. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene fissata entro 30 giorni una nuova data per ripetere la votazione.
3. La data dell'eventuale seconda votazione è comunicata ai consorziati in occasione della fissazione della data delle prime elezioni.

Art. 36 – Proclamazione degli eletti e convalida delle elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio dei delegati, prende atto dei risultati elettorali approvati dall'Ufficio di Presidenza uscente e delibera la convalida delle elezioni e la proclamazione degli eletti.

CAPO VIII

Presidio sui comprensori di bonifica

Art. 37 – Consiglieri delegati referenti

1. I Consiglieri delegati rispettivamente eletti nei collegi elettorali corrispondenti alle tre aree elettorali, con esclusione del Presidente, del Vicepresidente e del componente l'Ufficio di presidenza, possono individuare all'interno del proprio collegio elettorale un Consigliere referente per ciascun comprensorio di bonifica.
1. I Consiglieri referenti, indicati dai rispettivi eletti delle tre aree dei Collegi elettorali di cui al comma 1 del presente articolo, sottopongono proposte e pareri al Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica della Calabria in ordine agli atti di programmazione dell'attività di manutenzione e realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica del Consorzio. Le proposte e i pareri non sono vincolanti per l'attività deliberativa del Consorzio.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto acquista efficacia il giorno della sua pubblicazione ... J.R.

Calabria.

2. In sede di prima applicazione dell'art. 15 (svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati) della legge regionale 10 agosto 2023 n. 39, hanno diritto all'elettorato passivo i consorziati che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili degli undici Consorzi di Bonifica di cui al primo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 39.

ALLEGATO 1

COMPRENSORI CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA

- **COSENZA NORD – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino)**, di complessivi **ha 120.277**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Altomonte 6.529 ha - 2. Cassano allo Ionio 6.119 ha - 3. Castrovillari 9.700 ha - 4. Cerchiara di Calabria 6.260 ha – 5. Civita 2.711 ha - 6. Fimo 1.170 ha - 7. Francavilla Marittima 2.140 ha - 8. Frascineto 1.107 ha - 9. Laino Borgo 5.651 ha - 10. Laino Castello 3.955 ha - 11. Lungro 3.518 ha - 12. Morano C. 9.220 ha - 13. Mormanno 7.590 ha - 14. Papasidero 5.465 ha - 15. San Basile 1.848 ha - 16. San Lorenzo Bellizzi 3.903 ha - 17. Saracena 11.115 ha - 18. Acquaformosa 2.257 ha - Mottafollone 1.950 ha - 20. Malvito 3.500 ha - 21. Santa Caterina Albi 1.700 ha - 22. San Marco Argentano 7.828 ha - 23. Roggiano Gravina 4.457 ha - 24. San Lorenzo del Vallo 2.292 ha - 25. Spezzano Albanese 2.852 ha - 26. Terranova da Sibari 668 ha - 27. Cervicati 425 ha - 28. San Sosti 2.150 ha 29. San Donato di Ninea 1.600 ha - 30. Tarsia 597 ha. –
- **COSENZA OVEST – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino)**, di complessivi **ha 117.013**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Aiello Calabro 3.860 ha - 2. Aieta 4.797 ha - 3. Amantea (esclusa fraz. Campora) 2.850 ha - 4. Belmonte Calabro 2.065,00 ha – 5. Belvedere Marittimo 3.722 ha - 6. Bonifati 3.370 ha - 7. Buonvicino 3.065 ha - 8. Cetraro 6.570 ha - 9. Falconara Albanese 1.880 ha - 10. Fiumefreddo Bruzio 3.060 ha - 11. Fuscaldo 7.203 ha - 12. Grisolia 5.060 ha - 13. Guardia Piemontese 3.130 ha - 14. Lago 4.980 ha - 15. Longobardi 1.950 ha - 16. Mottafollone 1.261 ha - 17. Maierà 1.780 ha - 18. Orsomarso 8.467 ha – 19. Praia a Mare 2.291 ha - 20. Paola 4.251 ha - 21. Santa Domenica Talao 3.588 ha - 22. Sanginetto 2.750 ha - 23. San Lucido 2.700 ha - 24. Santa Maria del Cedro 1.870 ha - 25. Serra d'Aiello 380 ha - 26. Tortora 5.688 ha - 27. Verbicaro 4.260 ha - 28. Acquappesa 1.775 ha - 29. Diamante 1.179 - 30. Scalea 2.202 ha – 31. San Donato di Ninea 6.778 ha – 32. San Sosti 2.329 ha – 33. Sant'Agata d'Esaro 1.800 ha – 34. San Nicola Arcella 1.146 ha – 35. San Pietro in Amantea 1.099 – 36. Cleto 1.857 ha.
- **COSENZA SUD – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino)**, di complessivi **ha 135.183**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Bisignano 6.437,00 ha – 2. Carolei 754,00 ha – 3. Casole Bruzio ha 367,00 ha – 4. Castiglione Cosentino 1.388,00 ha – 5. Castrolibero 1.144,00 ha – 6. Celico 413,00 ha – 7. Cerisano 218,00 ha – 8. Cervicati 1.209,00 – 9. Cerezeto 1.151,00 ha – 10. Cosenza 3.770,00 ha – 11. Dipignano 951,00 ha – 12. Figline Vegliaturo 413,00 ha – 13. Lappano 400,00 ha – 14. Lattarico 4.296,00 ha – 15. Luzzi 3.704,00 ha – 16. Marano

Marchesato 246,00 ha – 17. Marano Principato 219,00 ha – 18. Mendicino 609,00 ha – 19. Mongrassano 2.095,00 ha – 20. Montalto Uffugo 6.187,00 ha – 21. Paterno Calabro 555,00 ha – 22. Pedace 443,00 ha – 23. Piane Crati 228,00 ha – 24. Pietrafitta 324,00 ha – 25. Rende 5.059,00 ha – 26. Rose 1.663,00 ha – 27. Rota Greca 365,00 ha – 28. Rovito 458,00 ha – 29. San Benedetto Ullano 619,00 ha – 30. San Fili 201,00 ha – 31. San Martino di Finita 1.755,00 ha – 32. San Pietro in Guarano 434,00 ha – 33. San Vincenzo La Costa 1.265,00 ha – 34. Santa Sofia di Epiro 2.417,00 ha – 35. Tarsia 4.376,00 ha – 36. Torano Castello 2.968,00 ha – 37. Trenta 442,00 ha – 38. Zumpano 769,00 ha – 39. Aprigliano 12.127,00 ha – 40. Cellara 589,00 ha – 41. Mangone 1.208 ha – 42. Paienti 3.762,00 ha – 43. Pedace 5.147,00 ha – 44. Pietrafitta 919,00 ha – 45. Rogliano 4.140,00 ha – 46. San Giovanni in Fiore 27.945,00 ha – 47. Santo Stefano di Rogliano 1.935,00 ha – 48. Serra Pedace ha 5.915,00 – 49. Spezzano Piccolo 4.870,00 – 50. Spezzano Sila 6.314,00 ha.

- **COSENZA OVEST – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino)**, di complessivi **ha 112.923,25**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Albidonia 6.388,41 ha - 2. Alessandria del Carretto 3.924,93 ha - 3. Amendolara 6.416,42 ha - 4. Calopezzati 2.272,18 ha - 5. Canna 2.015,41 ha - 6. Cariati 2.781,65 ha - 7. Cassano allo Ionio 9.575,69 ha - 8. Castroregio 3.898,81 ha - 9. Cerchiara di Calabria 1.558,18 ha - 10. Corigliano Calabro 13.530,70 ha - 11. Cropalati 837,31 ha - 12. Crosia 2.129,59 ha - 13. Francavilla Marittima 1.461,84 ha - 14. Mandatoriccio 1.387,08 ha - 15. Montegiordano 3.527,60 ha - 16. Nocara 3.376,95 ha - 17. Oriolo 8.478,35 ha - 18. Paludi 1.356,30 ha - 19. Pietrapaola 1.022,93 ha - 20. Plataci 5.037,63 ha - 21. Rocca Imperiale 5.383,69 ha - 22. Roseto Capo Spulico 3.066,65 ha - 23. Rossano 8.436,20 ha - 24. San Demetrio Corone 395,59 ha - 25. San Giorgio Albanese 1.311,65 ha - 26. Scala Coeli - 577,24 ha 27 – Spezzano Albanese 775,15 ha - 28 Tarsia 556,15 ha - 29 Terranova da Sibari 3.021,63 ha - 30. Terravecchia 2.025,01 ha - 31. Trebisacce 2.505,62 ha - 32. Villapiana 3.890,71 ha

I COMPRENSORI CHE PRECEDONO COSTITUISCONO IL COLLEGIO NORD- PROVINCIA DI COSENZA

- **CROTONE – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese)**, di complessivi **ha 139.368,64**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Belvedere di Spinello 2.942,38 ha – 2. Caccuri 3.089,66 ha - 3. Carfizzi 1.955,64 ha – 4. Casabona 6.717,16 ha – 5. Castelsilano 2.493,42 ha – 6. Cerenzia 1.550,32 ha – 7. Cirò 6.868,03 ha – 8. Cirò Marina 3.882,49 ha – 9. Crotone 16.802,17 ha – 10. Crucoli 4.787,88 ha – 11. Cutro 12.796,27 ha – 12. Isola di Capo Rizzuto 12.588,47 ha – 13. Melissa 4.941,73 ha – 14. Mesoraca 5.203,73 ha – 15. Pallagorio 4.14,73 ha – 16. Petilia Policastro 3.834,9 ha

– 17. Rocca di Neto 4.052,07 ha – 18. Roccabernarda 6.439,48 ha – 19. San Mauro Marchesato 4.144,88 ha – 20. San Nicola dell'Alto 751,82 ha – 21. Santa Severina 4.953,35 ha – 22. Savelli 535,83 ha – 23. Scandale 5.224,43 ha – 24. Strongoli 8305,7 ha – 25. Umbriatico 7.118,9 ha – 26. Verzino 3.273,2 ha.

• **CATANZARO EST - (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese)** di complessivi **ha 115.280**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Albi 2.886 ha - 2. Amaroni 437 ha - 3. Andali 1.792 ha - 4. Argusto 192 ha - 5. Badolato 1.979 ha - 6. Belcastro 5.278 ha - 7. Borgia 4.200 ha - 8. Botricello 1.524 ha - 9. Caraffa di Catanzaro 2.470 ha - 10. Catanzaro 11.134 ha - 11. Cerva 2.101 ha - 12. Cropani 4.383 ha - 13. Davoli 1.616 ha - 14. Fossato Serralta 1.231 ha - 15. Gagliato 368 ha - 16. Gasperina 686 ha - 17. Gimigliano 3.244 ha - 18. Guardavalle 4.489 ha - 19. Isca sullo Ionio 1.448 ha - 20. Magisano 3.170 ha - 21. Marcedusa 1.527 ha - 22. Montauro 1.154 ha - 23. Montepaone 1.183 ha - 24. Palermi 569 ha - 25. Pentone 1.229 ha - 26. Petrizzi 1.524 ha - 27. Petronà 4.550 ha - 28. San Floro 816 ha - 29. San Sostene 1.490 ha - 30. Santa Caterina dello Ionio 2.517 ha - 31. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 3.002 ha - 32. Satriano 1.660 ha - 33. Sellia 1.270 ha - 34. Sellia Marina 4.086 ha - 35. Sersale 5.301 ha - 36. Settingiano 1.429 ha - 37. Simeri Crici 4.675 ha - 38. Sorbo S. Basile 4.070 ha - 39. Soverato 765 ha - 40. Soveria Simeri 2.209 ha - 41. Squillace 3.377 ha - 42. Stalettì 1.194 ha - 43. Taverna 3.841 ha - 44. Tiriolo 1.644 ha - 45. Vallefiorita 691 ha - 46. Zagarise 4.879 ha.;

• **CATANZARO OVEST – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese)**, di complessivi **ha 85.602**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Amato 2.090 ha - 2. Amantea 850 ha - 3. Cleto 529 ha - 4. Conflenti 3.100 ha - 5. Cortale 2.929 ha - 6. Curinga 5.147 ha - 7. Decollatura 5.035 ha - 8. Falerna 2.385 ha - 9. Feroleto Antico 2.201 ha - 10. Filadelfia 925 ha - 11. Francavilla Angitola 1.027 ha - 12. Girifalco 4.308 ha - 13. Gizzeria 3.593 ha - 14. Jacurso 2.164 ha - 15. Lamezia Terme/Sambiase/Nicastro 16.024 ha - 16. Maida 5.824 ha - 17. Marcellinara 2.063 ha - 18. Martirano Lombardo 1.983 ha - 19. Martirano 1.457 ha - 20. Miglierina 1.390 ha - 21. Motta Santa Lucia 2.569 ha - 22. Nocera Tirinese 4.623 ha - 23. Pianopoli 2.435 ha - 24. Pizzo 767 ha - 25. Platania 2.464 ha - 26. San Mango d'Aquino 699 ha - 27. San Pietro a Maida 1.635 ha - 28. Serrastretta 4.120 ha - 29. Tiriolo 1.266 ha.

**I COMPRENSORI CHE PRECEDONO COSTITUISCONO IL
COLLEGIO CENTRO - PROVINCIE DI CATANZARO E CROTONE**

• **VIBO VALENTIA – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese)**, di complessivi **ha 99.997**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Acquaro 2.532 ha - 2. Arena 3.235 ha - 3.

Briatico 2.775 ha – 4. Capistrano 2.094 ha – 5. Cessaniti 1.786 ha – 6. Dasà 619 ha – 7. Dinami 4.406 ha – 8. Drapia 2.152 ha – 9. Fabrizia 3.872 ha – 10. Filadelfia 2.130 ha – 11. Filandari 1.854 ha – 12. Filogaso 2.369 ha – 13. Francavilla Ang. 1.830 ha – 14. Francica 2.273 ha – 15. Gerocarne 4.498 ha – 16. Ionadi 872 ha – 17. Ioppolo 1.531 ha – 18. Limbadi 2.890 ha – 19. Maierato 3.988 ha – 20. Mileto 3.494 ha – 21. Monterosso Calabro 1.816 ha – 22. Nardo di Pace 3.278 ha – 23. Nicotera 3.277 ha – 24. Parghelia 800 ha – 25. Pizzo 1.560 ha – 26. Pizzoni 2.323 ha – 27. Polia 3.178 ha – 28. Ricadi 2.230 ha – 29. Rombiolo 2.281 ha – 30. San Calogero 2.512 ha – 31. San Costantino 703 ha – 32. San Gregorio d’Ippona 1.236 ha – 33. San Nicola da Crissa 1.932 ha – 34. Sant’Onofrio 1.836 ha – 35. Sorianello 972 ha – 36. Soriano Calabro 1.517 ha – 37. Spilinga 1.869 ha – 38. Stefanaconi 2.323 ha – 39. Tropea 359 ha – 40. Vallelonga 1.753 ha – 41. Vazzano 1.985 ha – 42. Vibo Valentia 4.634 ha – 43. Zaccanopoli 661 ha – 44. Zambrone 1.436 ha – 45. Zungri 2.326 ha.

• **REGGIO CALABRIA OVEST – (Comprensorio dell’ex Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino), di complessivi ha 96.094, in cui ricadono i seguenti Comuni:** 1. Anoia 1.009,11 ha – 2. Bagnara Calabria 2.455,06 ha – 3. Candidoni 2.663,75 ha – 4. Cinquefrondi 2.989,31 ha – 5. Cittanova 6.181,60 ha – 6. Cosoleto 3.384,05 ha – 7. Delianuova 2.101,47 ha – 8. Feroleto della Chiesa 762,76 ha – 9. Galatro 5.051,60 ha – 10. Giffone 1.446,65 ha – 11. Gioia Tauro 3.940,04 ha – 12. Laureana di Borrello 3.538,60 ha – 13. Maropati 1.029,71 ha – 14. Melicuccà 1.714,99 ha – 15. Melicucco 635,17 ha – 16. Molochio 3.733,31 ha – 17. Oppido Mamertina 5.854,54 ha – 18. Palmi 3.178,16 – 19. Polistena 1.170,19 ha – 20. Rizziconi 3.972,96 ha – 21. Rosarno 3.975,56 ha – 22. San Ferdinando 1.397,92 ha – 23. San Giorgio Morgeto 3.504,83 ha – 24. San Pietro di Caridà 4.780,07 ha – 25. San Procopio 1.072,38 ha – 26. Santa Cristina d’Aspromonte 2.306,11 ha – 27. Sant’Eufemia d’Aspromonte 3.292,39 ha – 28. Scido 1.766,78 ha – 29. Seminara 3.346,65 ha – 30. Serrata 2.175,66 ha – 31. Sinopoli 2.577,98 ha – 32. Sinopoli Vecchio 500,00 ha – 33. Taurianova 4.782,14 ha – 34. Terranova Sappo Minulio 899,05 ha – 35. Varapodio 2.903,36 ha.

• **REGGIO CALABRIA EST – (Comprensorio dell’ex Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino), di complessivi ha 87.905, in cui ricadono i seguenti Comuni:** 1. Agnana Calabria 854,63 ha – 2. Antonimina 2.246,02 ha – 3. Ardore 3.261,53 ha – 4. Benestare 1.036,84 ha – 5. Bivongi 1.734,47 ha – 6. Bovalino 887,25 ha – 7. Camini 1.715,07 ha – 8. Canolo 2.822,05 ha – 9. Careri 3.484,40 ha – 10. Caulonia 10.043,51 ha – 11. Ciminà 4.876,51 ha – 12. Gerace 2.857,48 ha – 13. Gioiosa Ionica 3.599,34 ha – 14. Grotteria 3.777,74 ha – 15. Locri 2.535,58 ha – 16. Mammola 8.083,54 ha – 17. Marina di Gioiosa Ionica 1.657,09 ha – 18. Martone 825,98 ha – 19. Monasterace 1.523,63 ha – 20. Pazzano 816,65 ha – 21. Placanica 2.925,92 ha – 22. Plati 4.999,01 ha – 23. Portigliola 599,75 ha – 24. Riace 1.611,16 ha – 25.

Roccella Ionica 3.754,22 ha - 26. San Giovanni di Gerace 1.330,98 ha - 27. Sant'Ilario dello Ionio 1.357,77 ha - 28. Siderno 3.123,96 ha - 29. Stignano 1.730,28 ha - 30. Stilo 7.832,47 ha.

• **REGGIO CALABRIA SUD – (Comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino),** di complessivi **ha 108.754**, in cui ricadono i seguenti Comuni: 1. Africo 1.656,84 ha - 2. Bagaladi 2.520,65 ha - 3. Benestare 820,90 ha - 4. Bianco 2.970,97 ha - 5. Bova 4.674,37 ha - 6. Bova Marina 2.934,94 ha - 7. Bovalino 837,80 ha - 8. Brancaleone 3.565,95 ha - 9. Bruzzano Zeffirio 2.088,32 ha - 10. Calanna 1.048,94 ha - 11. Campo Calabro 610,51 ha - 12. Caraffa del Bianco 1.228,60 ha - 13. Cardeto 3.629,66 ha - 14. Careri 337,63 ha - 15. Casignana 2.445,69 ha - 16. Condofuri 5.801,46 ha - 17. Ferruzzano 1.868,97 ha - 18. Fiumara 692,37 ha - 19. Laganadi 825,99 ha - 20. Melito di Porto Salvo 3.489,53 ha - 21. Montebello Ionico 5.558,62 ha - 22. Motta San Giovanni 4.662,43 ha - 23. Palizzi 5.187,73 ha - 24. Reggio di Calabria 23.552,55 ha - 25. Roccaforte del Greco 873,02 ha - 26. Roghudi 1.801,39 ha - 27. Samo 1.488,27 ha - 28. San Lorenzo 5.053,88 ha - 29. San Luca 1.882,87 ha - 30. San Roberto 3.419,54 ha - 31. Sant'Agata del Bianco 1.887,50 ha - 32. Sant'Alessio in Aspromonte 415,55 ha - 33. Santo Stefano in Aspromonte 1.770,08 ha - 34. Scilla 4.356,55 ha - 35. Staiti 1.594,97 ha - 36. Villa San Giovanni 1.198,56 ha.

**I COMPRENSORI CHE PRECEDONO COSTITUISCONO IL
COLLEGIO SUD - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
E PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 39/2023 il perimetro del Consorzio ha i seguenti confini:

Nord: Regione Basilicata;

Est: Mare Ionio;

Sud: Mare Ionio;

Ovest: Mare Tirreno.

I perimetri dei comprensori di bonifica sono i seguenti:

• **Cosenza Nord**

Nord: partendo da occidente il confine del Consorzio segue il limite dei comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano per poi attraversare il territorio di Morano stesso, Castrovilliari e Frascineto; seguita poi sul limite dei comuni di Frascineto, Civita e San Lorenzo Bellizzi.

Est: partendo da settentrione il confine del consorzio segue per il primo tratto il limite del comune

di Cerchiara di Calabria per poi attraversare i territori di Cerchiara stessa, Francavilla M.ma, Cassano Ionio, Spezzano Albanese fino a Terranova da Sibari.

Sud: partendo da oriente il confine del Consorzio segue per il primo tratto il limite del comune di Tarsia per poi attraversarlo fino ad intersecare e seguire il limite dei comuni di San Marco Argentano, Cervicati, Santa Caterina Albanese e Malvito.

Ovest: partendo da meridione il confine del Consorzio segue il limite dei comuni di Malvito e Mottafollone per poi attraversare il territorio di Mottafollone stessa, San Sosti e san Donato di Ninea; seguita poi sui limiti di Acquaformosa, Lungro, Saracena, Mormanno, Papasidero, Laino Castello e Laino Borgo.

- **Cosenza Ovest**

Nord: dal fiume Noce.

Est: dal Comprensorio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.

Sud: dal Comprensorio di Bonifica Tirreno Catanzarese.

Ovest: dal Mar Tirreno.

- **Cosenza Sud**

Nord: dal territorio del comune di Mongrassano fino al territorio del comune di Tarsia.

Est: dal territorio del comune di Tarsia fino al territorio del comune di San Giovanni in Fiore.

Sud: dal territorio del comune di Parenti fino al territorio del comune di San Giovanni in Fiore.

Ovest: dal territorio del comune di Mongrassano fino al territorio del comune di Parenti.

- **Cosenza Est**

Nord: con i confini della Regione Basilicata.

Est: con il mare Jonio a partire dalle coste del Comune di Rocca Imperiale fino alle coste del Comune di Cariati.

Sud: con il territorio dei Comuni che vanno dal Comune di Crucoli al Comune di San Demetrio Corone, di cui alcuni comprensori comunali sono inclusi parzialmente.

Ovest: dal territorio dei comuni di Tarsia fino al territorio del Comune di San Lorenzo Bellizzi e i confini della Regione Basilicata, di cui alcuni comprensori comunali sono inclusi parzialmente.

- **Crotone**

Nord: riprende con il limite del Comune di Cirò Marina, in corrispondenza della foce con Il Fiume Nicà, Cirò e Crucoli.

Est: con Il mare Ionio dal confine della provincia di Cosenza al confine della provincia di Catanzaro.

Sud: con i Comuni di Isola Capo Rizzuto e Cutro in corrispondenza della foce del Fiume Tacina.

Ovest: parte del Comune di Crucoli, Umbriatico, Pallagorio, Verzino, Castelsilano, Cerenzia, Caccuri Cotronei, Petilia Policastro, Mesoraca.

• **Catanzaro Est**

Nord: con il limite del Comune di Belcastro, Marcedusa, Petronà, Cerva e parte del comune di Taverna.

Est: con il mare Ionio dal confine della provincia di Crotone al confine della provincia di Reggio Calabria;

Sud: con la provincia di Reggio Calabria.

Ovest: con parte del Comune di Sorbo San Basile, Gimigliano, Tiriolo, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, San Floro, Borgia, parte dei Comuni di Amaroni, Vallefiorita, Palermiti, Montepaone, Petrizzi, Gagliato, Satriano, Davoli, S. Sostene, S. Andrea, Isca sullo Ionio, Badolato, S. Caterina ed il Comune di Guardavalle.

• **Catanzaro Ovest**

Nord: con i Comuni di Serra D' Aiello, Aiello Calabro, Grimaldi, Altilia, Pedivigliano e parte dei Comuni di Amantea e Cleto.

Est: con i Comuni di Soveria Mannelli, Gimigliano, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, S. Flore, Borgia, Amaroni, Vallefiorita e parte del Comune di Tiriolo.

Sud: con i Comuni di Amaroni, Vallefiorita, Cenadi, Polla e parte dei Comuni di Filadelfia, Franca villa Angitola e Pizzo.

Ovest: con il mare Tirreno.

• **Vibo Valentia**

Nord: con i comuni di Curinga, Iacurso, Cortale.

Est: con i comuni di Cenadi, S. Vito sullo Ionio, Chiaravalle C.le, Torre di Ruggero, Simbario, Spadola, Serra San Bruno, Mongiana, Stilo, Roccella Jonica.

Sud: con i comuni di S. Ferdinando, Candidoni, Serrata, S. Pietro di Caridà, Caulonia, Martone.

Ovest: con il Mar Tirreno.

• **Reggio Calabria Ovest**

Nord: con i comuni di Nicotera, Limbadi, S. Calogero, Mileto, Dinami, Acquaro e Fabrizia.

Est: con i comuni di Martone, Grotteria, Mammola, Canolo Gerace, Antonimina, Ciminà, Platì, Careri, S. Luca, Samo, Africo, Roghudi e Roccaforte del Greco.

Sud: con i comuni di S. Stefano d'Aspromonte, S. Roberto e Scilla.

Ovest: con il Mar Tirreno.

• **Reggio Calabria Est**

Nord: con i comuni di Fabrizia, Nardo di Pace, Guardavalle e parte dei comuni di Pazzano e

Bivongi.

Est: con il Mar Ionio.

Sud: con parte dei comuni di Bovalino, Benestare, Careri e S. Luca.

Ovest: con i comuni di S. Cristina d'Aspromonte, Molochio, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Cinquefrondi, Giffone e Galatro.

- **Reggio Calabria Sud**

Nord: con il limite del Comune di Belcastro, Marcedusa, Petronà, Cerva e parte del comune di Taverna.

Est: con il mare Ionio dal confine della provincia di Crotone al confine della provincia di Reggio Calabria.

Sud: con la provincia di Reggio Calabria.

Ovest: con parte del Comune di Sorbo San Basile, Gimigliano, Tiriolo, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, San Floro, Borgia, parte dei Comuni di Amaroni, Vallefiorita, Palermiti, Montepaone, Petrizzi, Gagliato, Satriano, Davoli, S. Sostene, S. Andrea, Isca sullo Ionio, Badolato, S. Caterina e Guardavalle.

CARTINA DEI COMPRENSORI DI BONIFICA



